

AUTO TRASPORTO

GIUGNO 2022

speciale



IMOLA
FB/CNAIMOLA
WWW.CNAIMOLA.IT

MISURE PER L'AUTOTRASPORTO

Pubblicato il decreto "Aiuti" - L'articolo 3 contiene il Credito di imposta straordinario per i consumi di gasolio sostenuti nel primo trimestre 2022 al fine di mitigare l'aumento eccezionale del prezzo del gasolio.

Di seguito, proviamo ad entrare nel merito dei suoi contenuti evidenziando però che, per alcuni degli aspetti che emergono dalla lettura del testo, appare necessaria la diffusione di una circolare esplicativa-applicativa che, tra l'altro, dovrebbe indicare anche lo specifico codice da riportare nel modello F24 che verrà utilizzato per la compensazione del credito maturato. Il Codice tributo dovrebbe essere disponibile tra 3 settimane.

L'articolo 3 del D.L. n°50 del 17 Maggio 2022, riconosce:

- ✓ un contributo straordinario
- ✓ sotto forma di credito di imposta
- ✓ nella misura del 28%
- ✓ della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio al netto dell'IVA
- ✓ comprovato mediante le relative fatture d'acquisto ed utilizzato per le attività di trasporto
- ✓ Utilizzabile esclusivamente in compensazione
- ✓ Non si applicano i limiti sulla compensazione
- ✓ Non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP
- ✓ Non rileva ai fini degli interessi passivi
- ✓ È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto
- ✓ Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL CREDITO

Possono beneficiare del credito di imposta, le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera "a" del D.L. n°504 del 26 Ottobre 1995 vi rientrano, tra l'altro:

- ✓ Le persone fisiche o giuridiche iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
- ✓ Con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
- ✓ Di classe ambientale euro 5 o superiore

QUANTITATIVI DI GASOLIO

I quantitativi di gasolio da prendere a riferimento per la determinazione dei costi sostenuti, sono quelli:

- ✓ Acquistati nel primo trimestre 2022
- ✓ Impiegati per l'esercizio delle attività di trasporto sopra richiamate

COSTO DEL GASOLIO A CUI APPLICARE IL 28% PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO

Per determinare la base su cui applicare il 28%, il quantitativo complessivo di gasolio acquistato ed impiegato per ogni mezzo nel primo trimestre 2022, va moltiplicato per il prezzo sostenuto. Dalla relazione tecnica collegata al D.L. n°50/2022, si legge che il prezzo preso a riferimento per la quantificazione degli "effetti finanziari" è quello medio del primo trimestre 2022, al netto dell'IVA pari a circa 1,5 euro (fonte MITE).

CIRCOLARE MIMS SU ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI

La circolare chiarisce che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/1055, nel modificare l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ha soppresso il comma 2 di quest'ultimo articolo, che consentiva agli Stati membri di imporre requisiti supplementari per l'accesso alla professione. Dal punto di vista operativo, quindi, ne consegue che la procedura di accesso alla professione di trasportatore su strada comporta, esclusivamente, la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento, secondo le modalità già adottate e i criteri già noti con gli aggiornamenti previsti dal decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. n. 145 e dalla presente circolare.





AUTO TRASPORTO

GIUGNO 2022

speciale

DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DELLO STABILIMENTO

L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2020/1055 ha sostituito integralmente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ridefinendo le condizioni relative al requisito dello stabilimento.

Rimangono ferme le disposizioni in relazione ai luoghi di conservazione della documentazione inerente l'impresa. Per quanto riguarda la condizione relativa alla disponibilità di veicoli, si precisa che, in attesa dell'applicazione dell'obbligo di registrazione al REN dei veicoli in disponibilità a titolo di noleggio senza conducente e dell'emanazione della nuova direttiva europea in materia, l'impresa deve dimostrare di avere immesso o avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a titolo di proprietà, in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio, di un contratto di leasing o di altro titolo consentito dalla disciplina nazionale, la disponibilità del veicolo deve essere dimostrata, su base continuativa, attraverso un contratto, della durata di almeno sei mesi, registrato nelle forme previste presso l'Agenzia delle Entrate.

E' scomparsa la dizione "sede operativa" ciò induce a ritenere che non sia più necessario per l'impresa indicare un luogo dove viene effettuata l'attività di natura tecnica relativa alla gestione dei veicoli, ma è sufficiente dichiarare che la gestione di cui sopra si svolge all'interno dello Stato membro di stabilimento. Tale considerazione si riflette sul contenuto della dichiarazione relativa allo stabilimento che l'impresa deve produrre in sede di richiesta dell'autorizzazione di accesso alla professione e in sede di aggiornamento delle condizioni per il riconoscimento del requisito dello stabilimento in caso di imprese già iscritte al REN, come più sotto meglio esplicitato.

Le imprese che intendono svolgere l'attività di trasportatore su strada, in sede di richiesta di iscrizione al REN, dovranno dimostrare il requisito dello stabilimento attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta utilizzando il modello allegato alla presente circolare che tiene conto delle modifiche introdotte con il regolamento (UE) 2020/1055, unitamente alla domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci.

Per le imprese che alla data del 17 aprile 2022 sono già titolari di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui sopra, avendo carattere integrativo e sostitutivo rispetto a quella già effettuata in occasione dell'iscrizione al REN, dovrà essere presentata all'Ufficio competente, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell'idoneità finanziaria e, comunque, non oltre un anno dalla data della presente circolare.

IDONEITÀ FINANZIARIA

Ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:

- euro 9000 per il primo veicolo a motore utilizzato;
- euro 5000 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate;
- euro 900 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci.

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 lettera c bis) del regolamento (CE) n. 1072/2009, l'obbligo dell'utilizzo della licenza comunitaria riguarda, a partire dal 21 maggio 2022, i trasporti stradali di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile supera le 2,5 tonnellate. Il gestore dei trasporti designato da imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile supera le 2,5 t e fino a 3,5 t, che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.

A tal fine deve dimostrare di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese del medesimo tipo, in maniera continuativa, nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055 che ha modificato il già citato regolamento (CE) n. 1071/2009. I gestori dei trasporti che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore di sono ammessi a sostenere l'esame semplificato se hanno superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, prima di accedere all'esame di cui sopra, deve frequentare il corso integrativo relativo alla sola parte internazionale.

Nel caso in cui, invece, il soggetto interessato abbia conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore dopo il 20 agosto per conseguire l'attestato internazionale dovrà sostenere il relativo esame, comprendente anche la parte nazionale, e, se necessario, in relazione al titolo di studio posseduto, frequentare il previsto corso di formazione di 150 ore.